Studio Sech e Associati
Dottori commercialisti e revisori contabili
Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17
Tel. 0438/842701 – 0438/842613
Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:
studio@secheassociati.com
segreteria@secheassociati.com
contabilita@secheassociati.com
armandosech@secheassociati.com
marcofregolent@secheassociati.com
carladeconti@secheassociati.com
alessiorizzo@secheassociati.com
robertolunardi@secheassociati.com
oscarsartor@secheassociati.com
florafrassinelli@secheassociati.com
studiosech@legalmail.it

Dott. Armando Sech
Dottore commercialista e revisore contabile

Dott. Marco Fregolent
Dottore commercialista e revisore contabile

Dott.ssa Carla De Conti
Dottore commercialista e revisore contabile

Dott. Alessio Rizzo
Dottore commercialista e revisore contabile

Dott. Roberto Lunardi
Dottore commercialista

Dott. Oscar Sartor
Dottore commercialista e revisore contabile

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese
Dottore in economia aziendale – economics and management

Dott.ssa Serena Zannoni
Dottore in economia e gestione delle aziende

Dott.ssa Azzurra Calderari
Dottore In Giurisprudenza

Dott.ssa Valentina Daberto
Dottore in economia aziendale – amministrazione e controllo

Circolare clienti n. 52/T/2020

Pieve di Soligo, 01 Settembre 2020

OGGETTO: BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che, anche per l'anno 2020, è previsto il bonus sugli investimenti pubblicitari. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo d'imposta 2020, è stato previsto un particolare regime.

AMBITO SOGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto:
- alle imprese;
- ai lavoratori autonomi;
- agli enti non commerciali.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, anche non partecipate dallo Stato (per il 2020)

sostenuti o da sostenere dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito **dall'ammontare delle spese di pubblicità al netto dell'IVA**. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono **ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario**, anche se ad esso funzionale o connesso.

BENEFICIO CONCESSO

Limitatamente all'anno 2020:
- il credito d'imposta spetta nella **misura del 50%** (in luogo del 30% inizialmente previsto dall'art. 98 co. 1 del DL 18/2020);
- **non rileva il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente** (requisito di accesso).

Dunque vi possono accedere:
- i soggetti che programmano investimenti inferiori a quelli del 2019;
- i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- i soggetti che abbiano iniziato la propria attività nel corso del 2020.

PROCEDURA

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del D.Lgs. n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Studio SECH e Associati

I soggetti interessati, per ottenere il beneficio, devono presentare:
• la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (**finestra temporale 01.09.2020-30.09.2020**);
• la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato (**finestra temporale 01.01.2021-31.01.2021**).

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il **credito d'imposta:**
- può essere fruito mediante **compensazione**, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Il presente credito d'imposta **è alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Tale credito si configura come contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Valentina Daberto di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo vdaberto@secheassociati.com

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati